

## ***LA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI NEL 2022***

- ***BONUS EURO 200, UNA DIFFICOLTA' BUROCRATICA PER IMPRESE E TANTA ASPETTATIVA PER I LAVORATORI. MA SERVE DAVVERO?***

*Relatore: Pierluigi Lanzarotti*

- ▶ Il D.L. n. 50/2022, entrato in vigore il 18 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, ha introdotto con l'art. 31, nell'ambito delle **misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali**, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il **riconoscimento di un'indennità *una tantum* pari ad 200 euro** a determinate categorie di soggetti.

## **Il bonus di 200 euro verrà erogato a:**

- Lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici
- Beneficiari di NASpI e DIS-COLL
- Beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità Covid-19
- Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- Lavoratori autonomi privi di partita IVA
- Incaricati alle vendite a domicilio
- Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza
- Lavoratori autonomi e professionisti

- ▶ L'art. 31 prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella **retribuzione** erogata nel **mese di luglio 2022**, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% a carico del lavoratore previsto, in via eccezionale, per il periodo gennaio – dicembre 2022, per almeno una mensilità.

## **L. 30 dicembre 2021 n. 234**

- ▶ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.  
(G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 - S.O. n. 49)

### **ART.1, Comma 121**

- ▶ In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- ▶ Il **messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno 2022** precisava che lo sconto contributivo dello 0,80% che si pone come riferimento per l'attribuzione del bonus di € 200,00 si applicava:
    - a tutti i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico;
    - a condizione che venisse rispettato il limite della retribuzione mensile di € **2.692,00**.
- La **circolare n. 73/2022** precisa che il bonus spetta ai dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% per almeno una mensilità nel periodo di riferimento che va dal 1° gennaio al giorno precedente la pubblicazione della circolare ovvero quindi fino al 23 giugno 2022 (quindi non esattamente nel I quadrimestre 2022), si può in questo senso parlare di quadrimestre allargato.

- ▶ Il bonus, per esplicita previsione di legge, viene **riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022**, automaticamente previa presentazione di una **DICHIARAZIONE** da parte del lavoratore in cui lo stesso dichiara di non essere titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 del D.L. n. 50/2022 (oggi legge 91/2022), **ovvero di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.**
- ▶ Si tratta in particolare delle categorie per le quali è previsto che sia l'INPS direttamente ad erogare l'indennità *una tantum*, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 50/2022, come vedremo meglio di seguito.
- ▶ Con il Messaggio n. 2559/2022 l'INPS oltre a precisare la **necessità della dichiarazione** provvedeva ad allegare un **fac simile**, preoccupandosi di precisare che il fac simile costituirebbe solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

**Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti** (Articolo 31, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50)

**Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50**

Io sottoscritto/a

Cognome ..... Nome

.....

Nato/a il..... a ..... prov..... CF

.....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso

\_\_\_\_\_, codice fiscale

(p.IVA) \_\_\_\_\_,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

#### DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al D.L. n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla Legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- **che nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 23 giugno 2022, anche se non ero dipendente di questa azienda/società ho beneficiato dell'esonero di cui alla Legge n.234/2021 presso altro datore di lavoro;**
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....

## INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER LAVORATORI DIPENDENTI

- ▶ Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito nella legge 91/2022, l'indennità *una tantum*:
  - è corrisposta ai lavoratori dipendenti;
  - da parte dei datori di lavoro;
  - **sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio;**
  - sussistendo gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31;
  - **con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022** (anche se erogata ad agosto);
  - con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

► **L'indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta:**

- in automatico, in misura fissa;
- una sola volta per singola persona fisica;
- previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, ***“di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”*** (vedasi allegato a Messaggio INPS 24 giugno 2022, n. 2559).

► **Presupposti per il beneficio:**

- possono accedere all'indennità tutti i lavoratori dipendenti compresi i somministrati;
- nei confronti dei quali ha trovato applicazione l'esonero contributivo 0,8% ai sensi del comma 121 della Legge n. 234/2021;
- con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori a tempo determinato dell'agricoltura;

- ▶ L'indennità può essere riconosciuta, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, anche con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, o congedi).

- ▶ Con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità, oltre che ai lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove **in forza nel mese di luglio del corrente anno**, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 32 D.L. n. 50/2022
- *lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate”*
- *lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un ”reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021).*

- ▶ L'indennità può essere percepita una sola volta e in caso di più rapporti di lavoro il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- ▶ Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con un successivo messaggio

## Mancata consegna della dichiarazione per i lavoratori dipendenti

- ▶ Nonostante, per espressa previsione dell'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, l'erogazione dell'indennità *una tantum* debba avvenire automaticamente da parte del datore di lavoro, sarà onere del dipendente comunicare preventivamente, tramite apposita dichiarazione, di non essere titolare di:
  - trattamenti pensionistici in genere;
  - Di non far parte di un nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza.
- ▶ Più nel dettaglio, quindi, il lavoratore, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, *ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Pertanto, salvo future diverse indicazioni, in assenza di tale documentazione, il datore di lavoro non erogherà il bonus 200 euro.*
- ▶ Si precisa, inoltre, che è onere del lavoratore predisporre la relativa dichiarazione e non vi è alcuna sanzione per il datore di lavoro che non fornisca copia della stessa al proprio personale.

## Requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum* **200** euro

- ▶ Come precisato dall'INPS, con la propria circolare del 24 giugno 2022, n. 73, l'indennità di cui alla Legge 91/2002 (ex D.L. n. 50/2022) deve essere erogata sussistendo:
  - il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio;
  - gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31 del predetto Decreto.
- ▶ In particolare, per l'erogazione dell'*una tantum*, non viene richiesto che il lavoratore sia in forza per tutto il mese di luglio 2022. Percepirebbe, dunque, l'indennità, anche un lavoratore in forza per una sola giornata, qualora fossero rispettati tutti i requisiti normativi.
- ▶ In caso di cessazione nel corso del mese di luglio e successiva riassunzione, nello stesso mese, da parte di un nuovo datore di lavoro, il dipendente interessato dovrà aver cura di compilare e consegnare la dichiarazione di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 al datore di lavoro presso cui intende percepire il bonus, al fine di evitare una doppia erogazione con conseguente recupero di quanto indebitamente percepito

## I tempi di erogazione dell'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti

- ▶ Il messaggio INPS del 21 giugno 2022, n. 2505 e la circolare INPS del 24 giugno 2022, n. 73, hanno precisato che i datori di lavoro dovranno riconoscere l'indennità *una tantum* con la retribuzione relativa al mese di luglio, ossia quella solitamente pagata nel mese di agosto. Il **recupero delle somme anticipate**, poi, verrà effettuato con la denuncia Uniemens presentata entro il 31 agosto 2022.
- ▶ In ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, il suo riconoscimento può avvenire anche con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), ed esposta con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.
- ▶ Effettuare un pagamento anticipato e separato dell'indennità non sembra corrispondere al dettato normativo e alle indicazioni di prassi, anche se poi inserita a conguaglio nella retribuzione di luglio 2022. Vi è anche da considerare che l'indennità non costituisce né imponibile fiscale né previdenziale e pertanto un suo pagamento “disgiunto” non evidenzia alcuna problematicità ai fini impositivi.

## Indennità *una tantum* per i lavoratori a tempo determinato

- ▶ L'articolo 32, comma 13, del D.L. n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015.
- in caso di rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio, i requisiti d'accesso al beneficio saranno quelli previsti dall'articolo 31 del D.L. 50/2022 (rispetto dello 0,8% nel periodo 1° gennaio 2022 - 23 giugno 2022) e sarà il datore di lavoro a dover provvedere all'erogazione dell'*una tantum*.
- ▶ Diversamente
- in caso di lavoratori **NON IN FORZA** a luglio 2022, invece, si fa riferimento ai requisiti dei 50 giorni e del reddito inferiore ad euro 35.000 nel 2021 e quindi dovrà applicarsi solamente a coloro che non abbiano un rapporto di lavoro nel mese di luglio o, pur avendolo, non hanno goduto dell'esonero dello 0,8% nel periodo 1° gennaio 2022 - 23 giugno 2022. Questi, dunque, potranno procedere a presentare domanda telematica all'INPS;

## Il bonus 200 euro per gli operai agricoli a tempo indeterminato

- ▶ Gli operai agricoli a tempo indeterminato che rispettino i requisiti di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 (essere destinatari dell'esonero 0,8% per almeno una mensilità nel periodo 1° gennaio 2022 - 23 giugno 2022) percepiranno l'indennità *una tantum* per il tramite del proprio datore di lavoro, previa consegna della dichiarazione prevista dalla normativa.
- ▶ I datori di lavoro agricoli, poi, al fine di recuperare l'indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022, **nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022**, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “**Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50**”.
- ▶ Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.
- ▶ Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
  - **nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022**, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
  - **nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022**, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

## Il bonus 200 euro per gli operai agricoli a tempo determinato

- ▶ Come evidenziato dalla **circolare INPS n. 73/2022**, l'erogazione del bonus 200 euro è **esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato** considerato che la compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è prevista per i lavoratori a tempo determinato. Pertanto, i datori di lavoro non saranno chiamati ad erogarla.
- ▶ Il **comma 10 dell'articolo 32 del D.L. n. 50/2022**, tuttavia, **riconosce l'indennità *una tantum* a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021 di cui all'**articolo 32** della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
- ▶ Inoltre, il successivo **comma 13** dell'articolo 32 del D.L. n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali o a tempo determinato.
- ▶ Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato.
- ▶ Quindi anche per le richiamate categorie di lavoratori (tempi determinati agricoli), la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
- ▶ Pertanto al ricorrere dei predetti requisiti, l'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda telematica attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto, dal 20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022.

## Indennità *una tantum* a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

- ▶ L'articolo 32 comma 11, del D.L. n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c.
- ▶ Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum* in esame, il richiamato comma 11 dell'articolo 32 prevede che:
  - il **contratto** di collaborazione coordinata e continuativa sia **attivo alla data del 18 maggio 2022**, di entrata in vigore del medesimo decreto;
  - il **lavoratore** sia **iscritto alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;
  - i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto;
  - i potenziali beneficiari dell'indennità *una tantum* non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  - i soggetti possano fare valere, per l'anno 2021, un **reddito** derivante dai suddetti rapporti di collaborazione **non superiore a 35.000 euro**.
- ▶ Al ricorrere dei predetti requisiti, l'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda telematica attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto, dal 20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022.

## Aspettativa non retribuita e congedo straordinario: incompatibilità con l'*una tantum*

- ▶ In caso di **eventi di aspettativa non retribuita o di congedo straordinario** per l'assistenza di familiari e disabili, non si determina un imponibile previdenziale utile all'applicazione dell'esonero 0,8% sui contributi INPS a carico del lavoratore e, dunque, **viene meno uno dei requisiti** utili all'erogazione dell'*una tantum* di 200 euro. Pertanto:
  - se il lavoratore risulta in aspettativa non retribuita o in congedo straordinario sino al 23 giugno 2022 e non abbia goduto dell'esonero 0,8% nel periodo 1° gennaio 2022 - 23 giugno 2022, non avrà diritto all'indennità di cui al D.L. n. 50/2022;
  - diversamente, se nel medesimo periodo 1° gennaio 2022 - 23 giugno 2022, seppur il dipendente sia stato in aspettativa non retribuita o in congedo straordinario, vi sia comunque stata altra retribuzione (ad esempio per riconoscimento di arretrati sulla retribuzione o pagamento di permessi maturati e non goduti) che ha generato imponibile previdenziale inferiore a 2.692 euro e, dunque, l'applicazione dell'esonero dello 0,8%, potrà avere accesso al bonus 200 euro, se siano soddisfatti anche tutti gli altri requisiti normativamente previsti.

## Indennità una tantum per soggetti svantaggiati assunti nelle cooperative

- ▶ La Legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. - Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresì, norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
- ▶ L'articolo 1 della predetta Legge qualifica quelle cooperative che hanno lo scopo di perseguire la promozione umana sociale dei cittadini attraverso:
  - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.
- ▶ Il successivo articolo 4, al comma 3, prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate appartenenti alle seguenti categorie:
  - invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico;
  - i tossicodipendenti, gli alcolisti;
  - i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  - i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
  - i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità.
- ▶ Per tali persone, dunque, la norma prescrive l'abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale, anche con riferimento alla quota contributiva a carico del lavoratore.
- ▶ Non essendoci, dunque, un'aliquota contributiva a carico del dipendente su cui applicare l'esonero 0,8% di cui alla Legge di Bilancio 2022 (requisito indispensabile per l'applicazione del bonus 200 euro), questa categoria di soggetti non avrà accesso all'una tantum di cui al Decreto "Aiuti".

## L'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi

- ▶ Ai sensi dell'articolo 32 del cosiddetto Decreto "Aiuti", viene disposto che l'indennità una tantum del valore di 200 euro è riconosciuta, tra gli altri, anche ai seguenti soggetti:
- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 409 c.p.c., i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 € per l'anno 2021;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 18 maggio 2022, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e, per tali contratti, risulti l'accredito di almeno un contributo mensile per l'anno 2021;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data di entrata in vigore del decreto.
- ▶ Gli interessati dovranno presentare apposita domanda telematica all'INPS, dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. Vengono, quindi, **esclusi dal bonus** 200 euro i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, così come i liberi professionisti.
- ▶ Nel caso in cui, inoltre, questi soggetti siano anche destinatari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione riceveranno automaticamente il bonus 200 euro, con la prestazione di giugno 2022, qualora abbiano un reddito non superiore ad euro 35.000 nel 2021.

## **Incapienza dell'Uniemens ai fini del recupero del bonus 200 euro**

- ▶ Come evidenziato con messaggio del 21 giugno 2022, n. 2505, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro, l'indennità *una tantum* pari a 200 euro deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
- ▶ Il datore di lavoro, poi, recupererà gli importi anticipati mediante l'Uniemens di luglio 2022 (inviato entro il 31 agosto 2022) ma nulla viene specificato nel caso di incapienza dello stesso.
- ▶ Si dovranno, dunque, attendere ulteriori indicazioni da parte dell'Istituto, presumendosi che le somme non recuperate possano essere fatte valere nei mesi successivi.

## Errato riconoscimento dell'*una tantum*

- ▶ Come evidenziato dall'INPS con messaggio 13 giugno 2022, n. 2397, nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità *una tantum* di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
- ▶ Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
- ▶ Ne deriva che, nel caso di indebito riconoscimento dell'*una tantum*, sarà l'INPS a dare comunicazione della necessità di procedere al suo recupero.
- ▶ La circolare INPS n. 73/2022, infatti, precisa che, in riferimento al comma 5 dell'articolo 32 del D.L. n. 50/2022 "L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali".

TIPO LAVORATORE	REQUISITI	CHI EROGA IL BONUS	DOMANDA?
DIPENDENTI	<p>Aver fruito sgravio 0,80% per almeno 1 mese nel 2022 (gennaio-aprile)</p> <p>Non essere titolari di pensione</p> <p>Non avere un percettore di reddito di cittadinanza nel nucleo familiare</p> <p>Essere in forza al 1° luglio 2022</p>	DATORE DI LAVORO	DICHIARAZIONE
STAGIONALI/INTERMITTENTI	<p>MINIMO 50 GIORNATE NEL 2021</p> <p>REDDITO 2021 SINO A 35.000€</p>	<p>INPS SE NON OCCUPATI</p> <p>SE IN FORZA 07.2022 DATORE DI LAVORO</p>	<p>SI NEL CASO NON SIANO IN FORZA LUGLIO 2022</p> <p>NO SE SONO IN FORZA LUGLIO 2022 - DICHIARAZIONE</p>
CO.CO.CO	<p>Titolari di contratto al 18 maggio 2022</p> <p>Iscritti alla gestione separata INPS</p> <p>No pensione</p> <p>No altre gestioni previdenziali</p> <p>Reddito 2021 fino a 35.000 €</p>	INPS	SI
COLF E BADANTI	<p>Titolari di un rapporto di lavoro al 18.5.2022</p>	INPS	SI
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	<p>Reddito 2021 fino a 35.000€</p> <p>Almeno 50 giornate nel 2021</p>	<p>INPS SE NON OCCUPATI</p> <p>SE IN FORZA LUGLIO 2022 DATORE DI LAVORO</p>	<p>SI NEL CASO NON SIANO IN FORZA LUGLIO 2022</p> <p>NO SE SONO IN FORZA LUGLIO 2022 A- DICHIARZIONE</p>

TIPO LAVORATORE	REQUISITI	CHI EROGA IL BONUS	DOMANDA?
DISOCCUPATI AGRICOLI	AVER PERCEPITO LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER IL 2021	INPS	NO
DISOCCUPATI	PERCETTORI DI NASPI O DIS-COLL A GIUGNO 2022	INPS	NO
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI	Aver avuto rapporto occasionale nel 2021 Iscizione INPS presso la gestione separata al 18 maggio 2022 con accredito di almeno un contributo mensile nel 2021	INPS	SI
INCARICATI DI VENDITE A DOMICILIO	Titolari di P.IVA Iscritti alla gestione separata al 18 maggio 2022 Reddito nel 2021 non inferiore a 5.000€	INPS	SI
PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA	Nel nucleo non deve essere presente un beneficiario del bonus ex artt. <a href="#">31</a> o <a href="#">32</a> D.L. n. 50/2022	INPS 07/2022	NO
PERCETTORI INDENNITÀ COVID 2021	--	EROGAZIONE AUTOMATICA INPS	NO
PENSIONATI	DECORRENZA DELLA PENSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 REDDITO 2021 SINO A 35.000€	INPS	NO

- ▶ Tra le novità previste nella Legge di conversione del cd. Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) è presente una disposizione (articolo 2-bis) che prevede l'erogazione di una indennità una tantum ai lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.  
Queste le caratteristiche per l'erogazione dell'indennità.

### **Il contratto di lavoro in possesso del lavoratore**

- lavoro dipendente
- azienda privata
- part-time ciclico verticale attivo nell'anno 2021
- deve prevedere dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane

### **L'indennità una tantum:**

- è pari a 550 euro
- può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogata dall'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022

### **Esclusioni – alla data della domanda il lavoratore non deve essere**

- titolare di altro rapporto di lavoro dipendente
- percettore di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)
- titolare di un trattamento pensionistico
- A questo punto, per l'erogazione dell'indennità una tantum, i lavoratori dovranno attendere le istruzioni dall'INPS.